

DEFINIZIONE	È una misura temporanea – dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 – di sostegno per i nuclei familiari con figli minori <u>che non hanno diritto all'Assegno al Nucleo Familiare di cui alla legge n. 153/1988</u>
DESTINATARI	NUCLEI FAMILIARI in possesso congiuntamente dei requisiti previsti di residenza, cittadinanza e soggiorno, e di requisiti economici
REQUISITI in capo al richiedente	Il soggetto richiedente deve essere, cumulativamente: <ol style="list-style-type: none"> cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia domiciliato e residente in Italia e <i>avere i figli a carico fino al compimento del diciottesimo anno d'età</i> residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale
REQUISITI Redditali e MISURA del beneficio	Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, calcolato per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni. <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'assegno temporaneo viene erogato <u>per ciascun figlio minore</u> e l'importo viene determinato sulla base del valore ISEE secondo gli scaglioni indicati nella tabella allegata al DL, e in relazione al numero dei figli minori <ul style="list-style-type: none"> • L'importo massimo per ciascun figlio - corrisposto in presenza di un valore ISEE fino a 7.000,00 euro - è pari a 167,50 euro <u>elevato a 217,80 euro per i nuclei familiari con almeno 3 figli.</u> • L'importo minimo spettante per ciascun figlio - corrisposto in presenza di un valore ISEE fino a 50.000,00 euro è pari a 30 euro, <u>elevato a 40 euro per i nuclei familiari con almeno 3 figli</u> • Nessun assegno spetta per valori ISEE superiori a 50.000,00 euro ➤ Gli importi spettanti sono maggiorati di 50,00 euro per ciascun figlio minore con disabilità
INCOMPATIBILITÀ	L'Assegno Temporaneo per i figli minori è incompatibile con l'ANF
COMPATIBILITÀ	L'Assegno Temporaneo per i figli minori è compatibile con: <ul style="list-style-type: none"> ➤ il Reddito di cittadinanza ➤ la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali ➤ l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori concesso dal Comune ➤ l'assegno di natalità ➤ il premio alla nascita ➤ il fondo di sostegno alla natalità ➤ le detrazioni fiscali ➤ assegni familiari per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l'assegno viene corrisposto d'ufficio unitamente a questo e con le stesse modalità, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante per ciascuna mensilità; il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di RdC relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Ai fini della determinazione del reddito familiare fissato per il diritto al Reddito di cittadinanza l'assegno temporaneo non si computa nei trattamenti assistenziali.</p> </div>
DOMANDA	Le domande devono essere presentate in via telematica dal 1° luglio 2021 ed entro e non oltre il 31 dicembre 2021
PAGAMENTO E DECORRENZA	L'assegno è erogato mensilmente e decorre dal mese di presentazione della domanda. Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 la decorrenza è fissata dal 1° luglio 2021, con conseguente pagamento dei ratei arretrati